

	Repertorio n.62185	Raccolta n.39346
	ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di gennaio	
	22 gennaio 2020	
	In Viterbo, nel mio studio.	
	Innanzi a me Dottor Fabrizio Fortini, notaio in Viterbo con	
	studio in Via Igino Garbini n.51, iscritto nel Collegio dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti	
	Sono presenti	
	- Di Biagio Riccardo, nato a Capodimonte il 15 ottobre 1961,	
	residente a Viterbo Strada Martana n.48, codice fiscale DBG	
	RCR 61R15 B663Z;	
	- Sassari Franca, nata a Roma (Rm) il 4 novembre 1961, resi-	
	dente a Viterbo, Strada Martana n.48, codice fiscale SSS FNC	
	61S44 H501A;	
	- Di Biagio Gabriele, nato a Roma (RM) il 02 marzo 1988, re-	
	sidente a Viterbo, Strada Martana n.48, codice fiscale DBG	
	GRL 88C02 H501B;	
	Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale	
	io Notaio sono certo, i quali con il presente atto convengono	
	e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita la "FONDAZIONE CAMPO DELLE ROSE".	
	La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio	

Attualmente la sede della Fondazione, in Comune di Viterbo ,
viene fissata in Strada Campo delle Rose snc.

La Fondazione non ha scopo di lucro e viene costituita con lo scopo di assicurare in modo degno e duraturo la cura l'assistenza ed il ricovero di Andrea Di Biagio e di altri individui affetti da disturbi dello spettro autistico. La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

	generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali ri-	
	creative e sportive dilettantistiche;	
	La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale: perseguire e-	
	sclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere	
	vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso gli indi-	
	vidui affetti da disturbi dello spettro autistico ed in gene-	
	re soggetti più deboli (giovani, soggetti svantaggiati, di-	
	versamente abili, etc...) sostenere e promuovere l'attività	
	culturale e ricreativa nel rispetto delle regole della civile	
	convivenza come sanciti dalla Carta dei Diritti dell'Uomo e	
	dalla Costituzione Italiana;	
	- favorire e promuovere iniziative che hanno come oggetto la	
	salvaguardia del territorio ed il rispetto dell'ambiente;	
	- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psi-	
	cologico di coloro che sono affetti da disturbi dello spettro	
	autistico;	
	- la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il	
	proprio sostegno nelle controversie legali;	
	- promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad og-	
	getto la conoscenza cura e assistenza dei disturbi dello	
	spettro autistico, sensibilizzando in particolare, l'opinione	
	pubblica, i mezzi di informazione, e quanti hanno responsabi-	
	lità governative ed istituzionali;	
	- garantire la massima tutela del soggetto svantaggiato e/o	

	diversamente abile e del suo benessere con progetti di assi-	
	stenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone	
	svantaggiate e/o diversamente abili (fisici e/o mentali); in-	
	centivare per essi - anche attraverso gestione diretta o con-	
	divisa - i servizi di accoglienza, assistenza e cura presso	
	il domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresi-	
	denziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità	
	alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza;	
	- promuovere e sostenere centri di formazione professionale ed	
	inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la ge-	
	stione del tempo libero, attività e centri culturali e socia-	
	li, espositive, sportive e sociali in genere, per persone af-	
	fette da disturbi dello spettro autistico, in un contesto di	
	miglioramento della qualità della vita e di promozione del-	
	l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.	
	La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, con-	
	ferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinen-	
	ti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti	
	didattici per scuole o istituzioni pubbliche, sia nei locali	
	a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubbli-	
	co che privato che ne condividono gli obiettivi.	
	ARTICOLO 3	
	La fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto e	
	sotto l'osservanza delle norme di cui allo Statuto che si	
	legge in calce al presente atto che ne costituisce parte in-	

tegrante.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i signori Di Biagio Riccardo, Sassara Franca e Di Biagio Gabriele assegnano alla stessa quanto segue:

- la signora Sassara Franca conferisce la somma di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) a mezzo denaro contante;
- Di Biagio Gabriele conferisce la somma di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) a mezzo denaro contante;
- il signor di Biagio Riccardo conferisce l'unità immobiliare sita a Viterbo, Strada Campo delle Rose snc, Località Campo dei Prati, del valore di euro 45.000,00 (quarantacinquemila e zero centesimi) quale emerge dalla Relazione di Stima redatta dal Ragioniere Gangi Paolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo al n.219, giurata con Verbale di asseveramento a mio rogito in data odierna Repertorio n. 62.184 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La porzione immobiliare fa parte del fabbricato sito in Comune di Viterbo con accesso da Strada Campo Le Rose Snc e

		precisamente:
	- fabbricato in corso di costruzione posto ai piani terreno e	
	primo, confinante con proprietà Di Biagio Riccardo per tutti	
	i lati;	
	censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al foglio	
	98 particella 267 sub 3, Strada Campo Le Rose SNC, piano T-1,	
	in corso di costruzione.	
	Si da atto che l'attuale intestazione catastale corrisponde	
	al proprietario quale risulta dai Registri Immobiliari.	
	Nel conferimento è ricompresa la relativa quota di compro-	
	prietà condominiale su locali, spazi impianti e servizi di u-	
	so comune ivi compreso il bene comune non censibile distinto	
	al Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al foglio 98 par-	
	ticella 267 sub 1, come per legge.	
	ARTICOLO 5	
	In attuazione di quanto disposto dall'articolo 40 della legge	
	28 febbraio 1985 n. 47 la parte conferente dichiara e garan-	
	tisce che il fabbricato comprendente la porzione immobiliare	
	in oggetto è stato edificato in base a regolare concessione	
	edilizia rilasciata dal Comune di Viterbo n. 42/01, successi-	
	ve Denunce Inizio Attività presentate allo stesso Comune in	
	data 4 ottobre 2005 ed in data 4 aprile 2014 DIA n. 117/2014	
	e Comunicazione Inizio lavori Asseverata presentata in data	
	17 novembre 2019 protocollo n. 0099234.	
	La parte conferente dichiara e garantisce inoltre che non so-	

no state apportate alla stessa unità immobiliare ulteriori modifiche per le quali occorreva richiedere un provvedimento autorizzativo o concessorio.

ARTICOLO 6

Il conferimento è fatto ed accettato a corpo e non a misura, con tutti gli effetti e con immissione in possesso da oggi, con tutti di quanto in oggetto gli accessori e pertinenze, azioni e ragioni, diritti ed obblighi particolarmente condominiali, usi e servitù, attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto trovasi, come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto di possedere per esserle pervenuto come segue:

- con atto a rogito Notaio Furio Giardino già di Montefiascone del 2 ottobre 1986 repertorio n. 28761 registrato a Viterbo il 17 ottobre 1986 al n. 8092 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 21 ottobre 1986 al n. 9043 di formalità i signori Di Biagio Pietro e Di Biagio Riccardo acquistavano il terreno su cui sorge il fabbricato comprendente le porzioni immobiliari in oggetto;

- con atto a mio rogito del 19 dicembre 2018 repertorio n. 60410/37968 registrato a Viterbo il 17 gennaio 2019 al n. 536 mod. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 17 gennaio 2019 al n. 521 di formalità i signori Di Biagio Pietro e Di Biagio Riccardo addivenivano alla divisione attribuendo al signor Di Biagio

	Riccardo l'immobile in oggetto.	
	ARTICOLO 7	
	La parte conferente garantisce la proprietà e la disponibi-	
	lità di quanto in oggetto, nonché la sua libertà da canoni,	
	censi, vincoli di qualsiasi specie, privilegi anche fiscali,	
	ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, volendo in caso con-	
	trario essere tenuta per l'evizione come per legge fatta ec-	
	cezione di quanto segue:	
	- atto d'obbligo a rogito Notaio Luigi Annibaldi già di Vi-	
	terbo del 14 novembre 1997 repertorio n. 42256 trascritto	
	presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo	
	in data 3 dicembre 1997 al n. 10154 di formalità;	
	- atto d'obbligo a rogito Notaio Tertulliano Magnanini già di	
	Acquapendente del 17 aprile 2001 repertorio n. 57230 tra-	
	scritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di	
	Viterbo in data 9 maggio 2001 al n. 4247 di formalità;	
	- atto d'obbligo a rogito Notaio Tertulliano Magnanini già di	
	Acquapendente del 17 aprile 2001 repertorio n. 57229 tra-	
	scritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di	
	Viterbo in data 16 maggio 2001 al n. 4585 di formalità.	
	ARTICOLO 8	
	Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 19 maggio 1975,	
	n. 151, il signor Di Biagio Riccardo dichiara di essere co-	
	niugato in regime di comunione legale dei beni, ma con il	
	presente atto di disporre di un bene personale.	

	ARTICOLO 9	
	I comparenti dichiarano che per ogni effetto di legge il va-	
	lore complessivo dei beni assegnati è pari ad euro 46.000,00	
	(quarantaseimila e zero centesimi) e approvano la destina-	
	zione dei fondi assegnati.	
	ARTICOLO 10	
	I comparenti convengono che la Fondazione sia amministrata da	
	un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, con	
	i poteri di cui allo Statuto che dura in carica fino a di-	
	missioni o revoca nominato nelle persone dei signori:	
	- Di Biagio Riccardo Presidente;	
	- Sassara Franca Vice Presidente;	
	- Di Biagio Gabriele Consigliere;	
	tutti come in comparsa generalizzati, i quali accettano l'in-	
	carico e dichiarano che a loro carico non esiste alcuna delle	
	cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 11	
	I signori Di Biagio Riccardo, Sassara Franca e Di Biagio Ga-	
	briele dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimo-	
	niale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione	
	del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita;	
	ottenuto il riconoscimento giuridico, la Fondazione entrerà	
	definitivamente nel possesso e nel godimento dei beni confe-	
	riti.	

	L'organo amministrativo viene incaricato di compiere ogni	
	pratica necessaria per il riconoscimento della personalità	
	giuridica presso la Regione Lazio ai sensi della vigente di-	
	sciplina; per il riconoscimento della natura di ONLUS nella	
	vigenza del regime normativo transitorio relativo agli Enti	
	di Terzo Settore; per gli adempimenti conseguenti per ottene-	
	re la qualifica di Ente di Terzo Settore della costituita	
	fondazione, una volta a regime la normativa di cui al D. Lgs.	
	117/2017, con l'iscrizione nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 12	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte, sono a carico	
	della Fondazione.	
	I componenti chiedono che il presente atto sia assoggettato	
	all'imposta di registro fissa impegnandosi all'utilizzo del	
	bene conferito entro cinque anni dal trasferimento per lo	
	scopo e l'oggetto sociale.	
	ARTICOLO 13	
	La Fondazione viene regolata dai seguenti patti che costitui-	
	scono lo	
	<u>STATUTO</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE</u>	
	<u>ARTICOLO 1</u>	
	1. È costituita, una fondazione denominata "CAMPO DELLE ROSE".	
	La fondazione viene costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017:	
	fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo	

	Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs.vo 4	
	dicembre 1997 n.460 (disciplina delle O.N.L.U.S.) per quanto	
	non abrogate dalla nuova normativa sopra richiamata.	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti	
	del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e	
	nella corrispondenza la denominazione "CAMPO DELLE ROSE -	
	ETS". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella deno-	
	minazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno	
	distintivo ed ogni comunicazione rivolta al pubblico.	
	2. La fondazione ha sede legale nel comune di Viterbo. Il	
	trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Co-	
	mune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e	
	non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunica-	
	zione agli uffici competenti.	
	FINALITA' E ATTIVITA'	
	<u>ARTICOLO 2</u>	
	La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio,	
	in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di in-	
	teresse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;	

	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali ri-	
	creative e sportive dilettantistiche;	
	La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale: perseguire e-	
	sclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere	
	vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso gli indi-	
	vidui affetti da disturbi dello spettro autistico ed i genere	
	soggetti più deboli (giovani, soggetti svantaggiati, diversa-	
	mente abili, etc...) sostenere e promuovere l'attività cultu-	
	rale e ricreativa nel rispetto delle regole della civile con-	
	vivenza come sanciti dalla Carta dei Diritti dell'Uomo e dal-	
	la Costituzione Italiana;	
	- favorire e promuovere iniziative che hanno come oggetto la	
	salvaguardia del territorio ed il rispetto dell';ambiente;	
	- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psi-	
	cologico di coloro che sono affetti da disturbi dello spettro	
	autistico;	
	- la difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il	
	proprio sostegno nelle controversie legali;	
	- promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad og-	
	getto la conoscenza cura e assistenza dei disturbi dello	
	spettro autistico, sensibilizzando in particolare, l'opinione	
	pubblica, i mezzi di informazione, e quanti hanno responsabi-	
	lità governative ed istituzionali;	
	- garantire la massima tutela del soggetto svantaggiato e/o	
	diversamente abile e del suo benessere con progetti di assi-	

	stenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone	
	svantaggiate e/o diversamente abili (fisici e/o mentali); in-	
	centivare per essi - anche attraverso gestione diretta o con-	
	divisa - i servizi di accoglienza, assistenza e cura presso	
	il domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresi-	
	denziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità	
	alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza;	
	- promuovere e sostenere centri di formazione professionale ed	
	inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la ge-	
	stione del tempo libero, attività e centri culturali e socia-	
	li, espositive, sportive e sociali in genere, per persone af-	
	fette da disturbi dello spettro autistico, in un contesto di	
	miglioramento della qualità della vita e di promozione del-	
	l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.	
	La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, con-	
	ferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinen-	
	ti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti	
	didattici per scuole o istituzioni pubbliche, sia nei locali	
	a sua disposizione, sia presso terzi, sia del settore pubbli-	
	co che privato che ne condividono gli obiettivi.	
	2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà	
	aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e	
	metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fi-	
	ne del conseguimento delle finalità statutarie.	
	L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione,	

	coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli	
	altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. lgs. n. 117/2017	
	ATTIVITA' DIVERSE	
	<u>ARTICOLO 3</u>	
	La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.	
	117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di	
	cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie	
	e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e	
	siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti	
	applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.	
	DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO	
	E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	<u>ARTICOLO 4</u>	
	La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia in-	
	diretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	
	venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svol-	
	gimento dell'attività statutaria ai fini dell' esclusivo per-	
	seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di u-	
	tili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,	
	comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti	
	degli organi sociali.	

PATRIMONIO

ARTICOLO 5

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione

2 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

	- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);	
	- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;	
	- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.	
	3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>ARTICOLO 6</u>	
	1. Sono organi della fondazione:	
	- Organo di amministrazione	
	- Organo di controllo	
	- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.	

Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici) nominati dalla maggioranza dei soci fondatori.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. lgs. n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente 3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

	5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite	
	e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo ca-	
	si di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più	
	breve.	
	6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3	
	(tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decaden-	
	za automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun con-	
	sigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le mo-	
	dalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.	
	7. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti	
	compiti:	
	- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;	
	- amministra la fondazione;	
	- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bi-	
	lancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti	
	dalla norma;	
	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinan-	
	done l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contrat-	
	ti di lavoro con il personale;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vi-	
	gente.	
	8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	

è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 8

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio

	delle sue funzioni.	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	<u>ARTICOLO 9</u>	
	1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo	
	di controllo. Può essere monocratico o in alternativa	
	costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai compo-	
	menti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 co-	
	dice civile. I componenti dell'organo di controllo devono es-	
	sere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo	
	2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di	
	controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere pos-	
	seduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse	
	all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Lega-	
	le, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti	
	iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	2. L'Organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.	
	117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo ammini-	
	strativo, la revisione legale dei conti;	

	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	<u>ARTICOLO 10</u>	
	È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.	
	BILANCIO D'ESERCIZIO	
	<u>ARTICOLO 11</u>	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	

	2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.	
	3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	BILANCIO SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 12</u>	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	<u>ARTICOLO 13</u>	
	La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO	
	<u>ARTICOLO 14</u>	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.	

45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

STATUTO

ARTICOLO 15

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 16

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

I componenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai Componenti i quali, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore nove e minuti quaranta.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su sei fogli per le prime ventitre pagine intere e sin qui della presente ventiquattresima

Firmato: Di Biagio Riccardo

" Franca Sassari

